

Con la sentenza n. 6116/2023, la Corte di Cassazione ha stabilito che la peristenza nel sito web di una testata giornalistica della risalente notizia del coinvolgimento in un procedimento penale, pubblicata nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, ma non aggiornata con i dati relativi all'esito di tale procedimento, nella specie assoluzione, non integra di per sé un illecito idoneo a generare una pretesa risarcitoria.

Tuttavia, il soggetto la cui notizia si riferisce ha diritto di attivarsi per chiederne l'aggiornamento o la rimozione, con la conseguenza che l'ingiustificato rifiuto o ritardo da parte del titolare del sito comporta il risarcimento del danno subito successivamente alla richiesta.

Danno che però deve essere allegato e provato dall'interessato, quantomeno in via presuntiva, come chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità.

La sentenza in commento opera un bilanciamento tra contrapposti interessi (quello dell'editore da una parte, quello dell'interessato dall'altra), dando così continuità a precedente decisione, circa la possibilità/necessità di compartecipazione dell'interessato nell'utilizzazione dei propri dati personali, ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, l'aggiornamento, l'integrazione.

In tal senso depongono gli articoli 7 del D.Lgs. n.196/2003 e 17 del GDPR: entrambi infatti fanno dipendere dall'iniziativa dell'interessato il dovere del titolare del trattamento di attivarsi per la modifica del dato, escludendo un dovere dell'anzidetto titolare di procedere alla modifica di propria iniziativa.

Tirando le fila del discorso, una volta che il titolare del trattamento riceve una richiesta di aggiornamento del dato, previa verifica di fondatezza e veridicità della pretesa, è obbligato ad attivarsi in tal senso, pena incorrere in azione per risarcimento danni.

Danilo Vorticoso